

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Mantenendo in vigore le disposizioni dell'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 428 del 29 dicembre 1990 in caso di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977 n. 675 in modo tale che i diritti dei lavoratori elencati agli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE non sono garantiti in caso di trasferimento di imprese di cui è stata accertata la «situazione di crisi», la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di questa direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che le disposizioni della legge n. 428/1990 (art. 47, commi 5 e 6) violano la direttiva 2001/23/CE ⁽¹⁾ del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, in quanto i lavoratori dell'impresa ammessi al regime della cassa integrazione guadagni straordinaria trasferiti all'acquirente perdono i diritti previsti dall'art. 2112 del codice civile fatte salve le eventuali garanzie previste dall'accordo sindacale (il «trattamento di miglior favore» evocato all'art. 47 paragrafo 5).

Ciò significa che i lavoratori dell'impresa ammessa al regime della Cassa integrazione guadagni («CIGS») per una situazione di crisi non beneficiano, in caso di trasferimento dell'impresa, delle garanzie previste agli articoli 3 e 4 della direttiva.

Per quanto concerne l'articolo 47, comma 6, esso prevede che i lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuano entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

Il Governo italiano non ha contestato l'analisi della Commissione in base alla quale i lavoratori dell'impresa ammessa al regime della CIGS per situazione di crisi non beneficiano, in caso di trasferimento d'impresa, delle garanzie previste agli articoli 3 e 4 della direttiva. Tuttavia esso ha sostenuto che nel caso

di specie si applicherebbe l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.

La Commissione ha rilevato nel ricorso che detta disposizione consente, sì, nell'ipotesi di trasferimento di imprese quando l'alienante è in una situazione di crisi economica grave, di modificare le condizioni di lavoro dei lavoratori al fine di salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o stabilimenti. Tuttavia questa disposizione abilita lo Stato membro unicamente a consentire all'alienante e ai rappresentanti dei lavoratori di convenire di modificare le condizioni di lavoro in talune circostanze e non di escludere, come fa l'articolo 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/90, l'applicazione degli art. 3 e 4 della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 82, p. 16

Ricorso proposto il 19 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-562/07)

(2008/C 64/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. R. Lyal e sig.ra I. Martinez del Peral Cagigal, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna, avendo differenziato il trattamento delle plusvalenze realizzate in Spagna da non residenti rispetto a quello delle plusvalenze realizzate da residenti fino al 30 dicembre 2006, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 39 e 56 del Trattato CE e degli artt. 28 e 40 dell'accordo SEE;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente alla normativa spagnola in vigore fino al 31 dicembre 2006, l'imposizione fiscale sulle plusvalenze dei non residenti era soggetta pro rata al 35 %, mentre quella dei residenti era soggetta ad una tariffa progressiva se gli elementi del patrimonio restavano nel loro patrimonio per un periodo di tempo inferiore ad un anno, e pro rata al 15 % se il lasso di tempo in cui restavano nel detto patrimonio era superiore ad un anno. Di conseguenza, l'onere tributario gravante sui non residenti risultava sempre maggiore se vendevano i loro beni dopo un anno dalla relativa acquisizione. Anche in caso di alienazione dei beni nel corso dell'anno seguente all'acquisto i non residenti erano gravati da una pressione fiscale più intensa, salvo qualora l'aliquota media applicata ai contribuenti residenti fosse superiore al 35 % (il che comporterebbe plusvalenze alquanto rilevanti).

La Commissione considera che non sussiste una differenza oggettiva fra la situazione delle due categorie di contribuenti in parola, così che la maggiore pressione fiscale per i non residenti costituisce una discriminazione che restringe illegittimamente la circolazione dei lavoratori e circolazione dei capitali previste dagli artt. 39 e 56 del Trattato CE e dagli artt. 28 e 40 dell'accordo SEE.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2007 dalla AMS Advanced Medical Services GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-565/07 P)

(2008/C 64/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AMS Advanced Medical Services GmbH (rappresentante: avv. S. Schäffler)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007.
- Condannare la convenuta in primo grado e sua controparte in sede di impugnazione a sopportare le spese del presente procedimento nonché le spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado. Il Tribunale non ha ammesso l'istanza della ricorrente nel presente procedimento nei confronti dell'opponente avente ad oggetto la prova dell'utilizzazione del marchio di quest'ultima, istanza formulata per la prima volta solo nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In tal modo, il Tribunale avrebbe disconosciuto il principio della continuità funzionale tra le istanze dell'Ufficio per l'armonizzazione e avrebbe violato l'art. 43, nn. 2 e 3, nonché l'art. 74, del regolamento n. 40/94.

Infatti, secondo il principio della continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI, la commissione di ricorso avrebbe dovuto basare la propria decisione sulle argomentazioni complessive esposte dalla ricorrente sia nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, sia in quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 dicembre 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco B.V.

(Causa C-566/07)

(2008/C 64/35)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Stadeco B.V.